

## GIURISPRUDENZA SULL'ART. 651 C.P. (RIFIUTO DI GENERALITÀ)

### Cassazione Civile

*Sentenza non definitiva: - fonti probatorie*

Il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di condanna non definitiva, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonti le prove raccolte e gli elementi di fatto acquisiti in tale giudizio, ma è necessario che il procedimento di formazione del proprio libero convincimento sia esplicitato nella motivazione della sentenza, attraverso l'indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda, non essendo sufficiente il generico richiamo alla pronuncia penale, che si tradurrebbe nella elusione del dovere di autonoma valutazione delle complessive risultanze probatorie e di conseguenza nel vizio di omessa motivazione. (Cassa con rinvio, App. Taranto, 10/10/2005)

*Sez. III, sent. n. 10055 del 27-04-2010, Mariano c. Cassiano e altri (rv. 612588)*

### Cassazione Penale

*Elemento materiale del reato e fattispecie*

Integra il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale la mancata ottemperanza alla richiesta formulata in proposito da capo-treno delle Ferrovie dello Stato a viaggiatore, a nulla rilevando la sua successiva esibizione del documento di identità a personale della Polizia ferroviaria. (Dichiara inammissibile, Trib. Genova, 03 febbraio 2009)

*Sez. I, sent. n. 38389 del 18-09-2009 (ud. del 18-09-2009), N.R.M. (rv. 244747)*

### Cassazione Penale

*Elemento materiale del reato e fattispecie*

Il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra il reato di cui agli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento, non già il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, sanzionato invece dall'art. 651 cod. pen.. (Annulla senza rinvio, App. Caltanissetta, 20 ottobre 2005)

*Sez. Unite, sent. n. 14211 del 12-03-2009 (ud. del 12-03-2009), T.F. (rv. 243317)*

### Cassazione Penale

*Concorso con altri reati: - resistenza a pubblico ufficiale*

Il reato di cui all'art. 651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver opposto resistenza agli agenti di polizia che gli avevano chiesto i documenti per l'identificazione, si è divincolato dalla presa degli operanti ed è stato condotto con forza negli uffici di P.S., ove ha fornito le sue generalità). (Dichiara inammissibile, App. Roma, 14 Marzo 2007)

*Sez. VI, Sent. n. 47585 del 10-12-2007 (ud. del 10-12-2007), C.G. (rv. 238231)*

### Cassazione Penale

*Elemento materiale del reato e fattispecie*

Il reato di rifiuto di generalità, previsto dall'art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice diniego di fornire le richieste indicazioni sulla propria identità personale, nulla rilevando, quindi, ai fini della sussistenza dell'illecito, che dette indicazioni vengano fornite in un momento successivo. (Annulla senza rinvio, App. Palermo, 1 Dicembre 2004)

*Sez. VI, sent. n. 41716 del 06-11-2006 (ud. del 06-11-2006), C.M. (rv. 235296)*

### Cassazione Penale

*Parte civile*

In tema di rifiuto di generalità (art. 651 c.p.), atteso che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è costituito dal potere-dovere di vigilanza attribuito dalla legge all'Amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale al quale il rifiuto viene opposto, detta Amministrazione è legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico del responsabile del reato, onde ottenere il risarcimento del danno da essa subito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 651 c.p. configurato a carico di soggetto che aveva rifiutato di declinare le proprie generalità a guardie dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo, ha confermato la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore del suddetto ente, costituitosi parte civile).

*Sez. I, sent. n. 47469 del 11-12-2003 (ud. del 17-10-2003), D'Andrea (rv 226458).*

### **Cassazione Penale**

#### *Elemento materiale del reato e fattispecie*

Per la configurazione del reato di cui all'art. 651 c.p. è necessario che il soggetto, il quale richieda ad altri di fornire le sue generalità, oltre che essere in servizio permanente, eserciti in concreto le pubbliche funzioni, giacché la nozione di "servizio permanente" è diversa da quella di "esercizio delle funzioni", implicando essa che il dipendente pubblico può in ogni momento intervenire per esercitare i propri compiti, ma non che egli in concreto al momento li eserciti. (La Corte di Cassazione, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, ritenendo necessario che il giudice di merito accerti se il pubblico ufficiale abbia formalmente contestato una specifica infrazione ed abbia a tal fine richiesto le generalità, senza ottenerle, al conducente di un veicolo che, a seguito di un'errata manovra, aveva intralciato la marcia del veicolo alla cui guida era lo stesso pubblico dipendente).

*Sez. I, sent. n. 21730 del 28-05-2001 (ud. del 17-04-2001), Micciche (rv 219565).*

### **Cassazione Penale**

#### *Elemento materiale del reato e fattispecie*

Poiché la "ratio" dell'art. 651 cod. pen. è quella di salvaguardare l'esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze di interesse generale, e allo scopo precipuo di evitare intralci all'attività di soggetti istituzionalmente preposti all'assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica, non può valere ad escludere il reato né la circostanza che il soggetto fornisca una qualche indicazione sulla propria identità personale, senza fornire le complete generalità, né il fatto che la sua identità sia facilmente accertabile.

*Sez. I, sent. n. 3764 del 25-03-1998 (cc. del 27-02-1998), Soldani (rv 210123).*

### **Cassazione Penale**

#### *Elemento materiale del reato e fattispecie*

L'obbligo di fornire le richieste indicazioni sulla propria identità personale, penalmente sanzionato dall'art. 651 cod. pen., può essere assolto anche mediante esibizione di un documento contenente i dati all'uopo necessari, sempre che lo stesso venga lasciato nella disponibilità del pubblico ufficiale richiedente per il tempo necessario all'identificazione. Risponde, quindi, del reato di rifiuto di generalità il soggetto che, pur avendo esibito un proprio documento d'identità, se ne riappropri prima che il pubblico ufficiale abbia avuto il tempo di procedere alla detta identificazione.

*Sez. I, sent. n. 8624 del 26-09-1997 (cc. del 18-06-1997), Bernacchia (rv 208358).*

### **Cassazione Penale**

#### *Elemento materiale del reato e fattispecie*

Il reato di rifiuto di generalità, previsto dall'art. 651 cod. pen., si perfeziona con il semplice diniego di fornire le richieste indicazioni sulla propria identità personale, nulla rilevando, quindi, ai fini della sussistenza dell'illecito, che dette indicazioni vengano fornite in un momento successivo.

*Sez. I, sent. n. 8624 del 26-09-1997 (cc. del 18-06-1997), Bernacchia (rv 208359).*

### **Cassazione Penale**

#### *Elemento materiale del reato e fattispecie*

In tema di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 cod. pen.), deve ritenersi che il mostrare il documento e ritirarlo violentemente, facendolo cadere a terra prima che il pubblico ufficiale possa esaminarne il contenuto, configura il diniego di fornire indicazioni sulla propria identità per aver impedito al pubblico ufficiale di leggere gli estremi del documento stesso.

*Sez. VI, sent. n. 7083 del 18-07-1997 (cc. del 07-03-1997), Argiolas (rv 208232).*

### **Cassazione Penale**

#### *Elemento materiale del reato e fattispecie*

Il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra - ove ne ricorrono le altre condizioni legali (persona pericolosa o sospetta) - gli estremi del reato di cui all'art. 4 del T.U.L.P.S. e all'art. 294 del relativo regolamento; tale reato non assorbe quello di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 cod. pen.), ma concorre con lo stesso trattandosi di reati aventi un diverso elemento materiale ed una diversa obiettività giuridica.

*Sez. VI, sent. n. 34 del 04-01-1996 (cc. del 18-10-1995), Cozzella (rv 203852).*

### **Cassazione Penale**

#### *Elemento materiale del reato e fattispecie*

La nozione di "servizio permanente" è diversa da quella di "esercizio delle funzioni", implicando essa che il pubblico ufficiale può in ogni momento intervenire per esercitare le sue funzioni, ma non che egli le stia concretamente esercitando in ogni momento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che correttamente era stata esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 651 cod. pen. in un caso in cui un ufficiale della Polizia stradale, senza contestare alcuna specifica infrazione, aveva chiesto, senza ottenerle, le generalità al conducente di una macchina operatrice, dopo che questi aveva effettuato una manovra che aveva intralciato la marcia del veicolo privato sul quale il detto ufficiale in quel momento si trovava, quale passeggero).

*Sez. I, sent. n. 11298 del 09-12-1993 (cc. del 08-10-1993), Siller (rv 195604).*

### **Cassazione Penale**

#### *Elemento materiale del reato e fattispecie*

In tema di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale, di cui all'art. 651 cod. pen., l'esigenza di assicurare speditezza alle funzioni dei pubblici ufficiali, nell'adempimento dei loro compiti istituzionali, non può, in uno Stato di diritto, anteporsi al potere-dovere del giudice penale di sindacare la legittimità della richiesta del pubblico ufficiale e non può, pertanto, limitare l'esercizio di detto controllo, che può tuttavia investire la qualifica soggettiva e la competenza del richiedente, ma non anche la discrezionalità della concreta iniziativa del richiedente medesimo, in relazione alla causa della richiesta. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito aveva ecceduto dai suoi compiti sindacando ed erroneamente, tali ultimi profili).

*Sez. I, sent. n. 7250 del 24-07-1993 (cc. del 11-05-1993), Soldati (rv 197886).*

### **Cassazione Penale**

#### *Elemento materiale del reato e fattispecie*

Il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra gli estremi del reato di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'art. 294 del relativo regolamento e non il reato di cui all'art. 651 del codice penale.

*Sez. VI, sent. n. 6864 del 09-07-1993 (cc. del 03-05-1993), Scaduto (rv 195412).*

### **Cassazione Penale**

#### *Elemento materiale del reato e fattispecie*

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (ora Polizia di Stato) sono considerati in servizio permanente e non cessano dalle loro qualità di pubblici ufficiali anche quando non sono comandati in servizio. (Nella fattispecie, su ricorso del pubblico ministero, è stata annullata con rinvio la sentenza di assoluzione dai reati di cui agli artt. 650 e 651 cod. pen., avendo il pretore ritenuto che tali fatti non sussistono nella mancata ottemperanza da parte di un conducente di veicolo all'invito di declinare le generalità ed esibire il documento di guida e il libretto di circolazione rivolto da un assistente di Polizia in borghese e libero dal servizio).

*Sez. I, sent. n. 3200 del 18-03-1992 (cc. del 04-02-1992), Ambrosca (rv 189912).*

### **Cassazione Penale**

#### *Elemento materiale del reato e fattispecie*

Il precetto di cui all'art. 651 cod. pen. è adempiuto quando il soggetto richiesto indichi al pubblico ufficiale le proprie generalità ed eventuali qualità personali. Tale obbligo non si estende all'esibizione dei documenti di identità, non essendo il soggetto richiesto tenuto a documentare la propria identità personale. (Fattispecie in cui il soggetto aveva rifiutato di esibire il proprio documento di identificazione all'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento dopo avere mostrato la licenza di commercio da cui risultavano le sue generalità).

*Sez. I, sent. n. 2261 del 02-03-1992 (cc. del 27-11-1991), Lo Coco (rv 191114).*

### **Cassazione Penale**

#### *Elemento materiale del reato e fattispecie*

Il rifiuto di consegnare un documento di riconoscimento integra - ricorrendone le altre condizioni richieste dalla legge (persone pericolose o sospette) - gli estremi del reato di cui all'art. 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) e all'art.294 del relativo regolamento (R.D. 6 maggio 1940 n. 635) e non già quello previsto dall'art. 651 cod. pen., trattandosi di reati aventi diverso elemento materiale e diversa obiettività giuridica. Ne consegue che qualora la persona si rifiuti di dare

indicazioni sulla propria identità personale e di esibire un documento di riconoscimento, si avrà concorso materiale della contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen. con quella preveduta dalla legge di pubblica sicurezza.

*Sez. VI, sent. n. 10378 del 14-07-1989 (cc. del 13-04-1989), Poma (rv 181841).*

### **Cassazione Penale**

*Elemento materiale del reato e fattispecie*

Non può configurarsi il reato di cui all'art. 651 cod. pen. quando non venga accertato un effettivo rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. Pertanto, il rifiuto di consegnare i propri documenti per l'identificazione non concreta gli estremi della contravvenzione se il soggetto fornisce le proprie generalità al pubblico ufficiale, consentendogli di procedere alla sua identificazione attraverso altri mezzi, quali il prelievo del numero di targa dell'autovettura o l'accompagnamento a un posto di Polizia per l'identificazione, poiché il precetto di cui al citato art. 651 cod. pen. contiene l'obbligo per il soggetto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale e non di documentarla.

*Sez. I, sent. n. 1959 del 15-02-1988 (cc. del 25-06-1987), Di Bella (rv 177611).*

### **Cassazione Penale**

*Elemento materiale del reato e fattispecie*

Nella nozione di qualità personali, la cui mancata indicazione può configurare il reato previsto dall'art. 651 cod. pen. (rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale), debbono essere ricomprese soltanto quelle qualità che servono a completare lo stato e l'identità della persona, cioè quegli attributi e quelle particolarità individuali che servono a contrassegnare il soggetto. Pertanto, è da escludere che lo stato di tossicodipendenza possa costituire una qualità personale, poiché essa non solo non incide sull'identità in senso lato del soggetto, ma non attribuisce a quest'ultimo una qualità personale rilevante ai fini dell'art. 651 cod. pen., tanto più che l'art. 95 della legge sugli stupefacenti (legge 22 dicembre 1975 n. 685) prevede - per i soggetti che intendano sottoporsi ad interventi terapeutici e riabilitativi nei presidi sanitari - il beneficio dell'anonimato nei rapporti con i centri, le case di cura, i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto.

*Sez. I, sent. n. 9062 del 10-09-1986 (cc. del 04-03-1986), Allaria (rv 173697).*

### **Cassazione Penale**

*Elemento materiale del reato e fattispecie*

Il reato di cui all'art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identità personale, onde è irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, che successivamente vengano fornite le generalità o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione.

*Sez. VI, sent. n. 1804 del 23-02-1985 (cc. del 03-10-1984), Cardinato (rv 168010).*

### **Cassazione Penale**

*Elemento materiale del reato e fattispecie*

Non integra gli estremi del reato punito dall'art. 651 cod. pen. la condotta del soggetto che, richiesto dal pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, di dare indicazioni sulla propria identità personale, le fornisca e si rifiuti poi di esibire un documento di identificazione.

*Sez. V, sent. n. 3938 del 07-05-1984 (cc. del 25-01-1984), Micheli (rv 163999).*